



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

ANNO 2022

[DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

Individuato, con DGC n. 91 del 22/12/2020 e confermato con DGC n. 7 del 13/02/2024, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l'espletamento di tutta l'attività connessa alla gestione ed assegnazione del Fondo in oggetto,

RENDE NOTO

Che il Comune di Roccabruna intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali, ubicate sul territorio comunale un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 secondo la procedura di seguito specificata:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

IN ESECUZIONE della Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13/02/2024;

Il presente bando definisce le modalità per la ripartizione, l'attribuzione e l'erogazione a favore delle attività economiche commerciali e artigianali del Comune di Roccabruna, delle risorse assegnate in attuazione del D.P.C.M. 24 settembre 2020.

Le risorse disponibili per l'anno 2022 saranno assegnate alle attività economiche commerciali ed artigianali che ne faranno richiesta secondo le modalità di seguito illustrate.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 21.093,00 (Ventunmilanovantatre,00) a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E CONDIZIONALITÀ

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo in relazione a quanto desumibile dalla propria iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"**, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
5. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
6. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Roccabruna;
 - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - non sono debtrici nei confronti del Comune di Roccabruna, alla data del 31/12/2021, ovvero hanno in essere un piano di rateizzazione approvato dall'Ente e sono in regola con il pagamento delle rate.

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.*

*** Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "... Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio"*

**** Per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443, "E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.*

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

***** Come precisato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.*

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- A. Le azioni di sostegno economico riguardano l'erogazione di contributi a fondo perduto per

- **SPESE DI INVESTIMENTO:** la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, ovvero per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Il Comune di Roccabruna destina a tale tipologia di contributo il 100% della dotazione finanziaria di cui all'art. 2 e precisamente € 21.093,00.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato secondo i seguenti criteri:

► Linea di Azione A) SPESE DI INVESTIMENTO

Spese di investimento sostenute nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 regolarmente rendicontate e documentate.

Il fondo sarà ripartito tra i richiedenti aventi diritto in proporzione ed in relazione ai seguenti criteri e punteggi:

- | | |
|--|---------------|
| a) Qualità dell'intervento e benefici per l'attività economica, per il comune e per la comunità ove è insediata | max. 50 punti |
| b) Eventuali "sinergie" con altre attività economiche del territorio comunale | max. 15 punti |
| c) Eventuali effetti "non economici" degli interventi (risparmio energetico, valorizzazione ambientale, incremento di occupazione) | max 25 punti |
| d) Adesione ad iniziative volte all'utilizzo del digitale per la promozione e lo sviluppo della propria attività (es. piattaforme di commercio online, servizi digitali di promozione) | max. 10 punti |

La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore al 50 % (cinquanta per cento) della spesa sostenuta dichiarata e documentata.

Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste o delle assegnazioni, l'amministrazione si riserva di destinare i fondi residuali a favore delle stesse, con una distribuzione proporzionale.

ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza in carta semplice al Comune secondo il Modello **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del 01/04/2024** attraverso una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccabruna, strada Dei catari, n. 6, negli orari di apertura al pubblico, dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì.
 - inviata a mezzo pec all'indirizzo polizia.roccabruna@comune.roccabruna.cn.it
 - mediante Raccomandata AR

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. Le domande di contributo dovranno contenere:

- Istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta secondo il modello **Allegato A** (in regola con le disposizioni normative in materia di imposta di bollo).
 - **documento di riconoscimento** in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
 - **Relazione** illustrativa contenente la descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente bando, avendo cura di evidenziare il costo complessivo sostenuto e gli aspetti utili all'assegnazione dei punteggi in relazione ai criteri riportati nel citato art. 6. La relazione deve essere corredata da idonee pezze giustificative.
1. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
 2. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
 3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
 4. Non potranno essere accolte le domande:
 - predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
 - presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
 5. Il Comune di Roccabruna non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 8 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, saranno curati direttamente da una commissione di 5 elementi come previsto dalla delibera della Giunta Comunale.
2. Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario e possibile, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta della commissione. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
4. Le domande di finanziamento verranno valutate secondo i criteri di valutazione individuati all'art. 6 del presente bando.
5. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la Commissione procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.
6. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute. Gli esiti definitivi dell'istruttoria saranno approvati con delibera di Giunta Comunale.

7. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.roccabruna.cn.it/> secondo le normative vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
8. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
9. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
10. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito della approvazione dell'elenco delle domande ammesse.
2. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 11 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è Valeria Acchiardi, Responsabile dell'Area Commercio, tel. 0171/917201 int. 2 – mail: polizia.locale@comune.roccabruna.cn.it, disponibile a questi contatti per ulteriori informazioni;

2. Il presente Avviso ed il relativo allegato (Allegato A) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Roccabruna;
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la Soc. AESSE SERVIZI.

ARTICOLO 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto di riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Roccabruna che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Addì,

**LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMMERCIO**

(Valeria ACCHIARDI)